

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Dott. Ivan Faustinielli



Il Segretario Comunale  
Dott. Fabio Gregorini

Stylized signature of the Municipal Secretary

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. \_\_\_\_\_ pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo online il giorno 09/08/2023 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09/08/2023 al 24/08/2023:

Il Funzionario Delegato  
Faustinielli Silvio



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/08/2023 al 24/08/2023;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 09/08/2023

Il Segretario Comunale  
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 del 27/07/2023

ORIGINALE

Oggetto : **MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE TA.RI. (TASSA RIFIUTI).**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **LUGLIO** alle ore **20:30**, presso questa Sede Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X
ZAMPATTI ANDREA	Consigliere	X
MORESCHI FERDINANDO	Consigliere	X
SAJEVA LAURA MARIA	Consigliere	X
PANCHIERI MATTEO	Consigliere	assente
GUERINI STEFANO	Consigliere	assente
ZAMPATTI MARA	Consigliere	X
DELBONO LUCA	Consigliere	X
BULFERETTI FERRUCCIO	Consigliere	X
RIZZI MARIO	Consigliere	X
ZANOLETTI ELEONORA	Consigliere	X

Risultano presenti n. 09 consiglieri comunali.

Con la presenza dell'Assessore esterno Pedretti Aurelio.

Assume la Presidenza il **Dott. Ivan Faustinielli** in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE TA.RI. (TASSA RIFIUTI).**

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola al Consigliere Zampatti Andrea per l'illustrazione dell'argomento.

Il Consigliere relatore espone le proposte di modifica al regolamento comunale sulla Tassa Rifiuti che riguardano gli articoli 17, 25 e 26. Espone le valutazioni che hanno portato l'amministrazione ad introdurre queste modifiche che definisce di buon senso e necessarie a rendere più funzionale l'applicazione della tassa.

Quindi, verificata l'assenza di interventi da parte dei Consiglieri,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti,**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Richiamati** quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

**Considerati** altresì:

➤ l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

➤ il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che «... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...»;

➤ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

➤ l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale «... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...»;

**Visto** il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) così come integrato e modificato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 [Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio];

**Richiamata** la Deliberazione del 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif di ARERA con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di

qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

**Visto** il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ed in particolare la parte terza inerente la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 19/04/2017 e modificato con deliberazione n. 53 del 22/12/2017;

**Ritenuto** quindi di modificare lo stesso integrando gli artt. 17, 25 e 26, come riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** il coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15, comma 15 bis e comma 15 ter del vigente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. i

**Vista** la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**Con voti** favorevoli n. 6 e astenuti n. 3 (Bulferetti Ferruccio, Rizzi Mario e Zanoletti Eleonora) resi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di modificare il vigente «Regolamento per la disciplina della I.U.C.» nella parte relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) approvato con la Delibera C.C. deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 19/04/2017 e modificato con deliberazione n. 53 del 22/12/2017, come riportato nella tabella di raffronto allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 6 e astenuti n. 3 (Bulferetti Ferruccio, Rizzi Mario e Zanoletti Eleonora), stante la necessità di rendere operativa la novellata disciplina regolamentare per l'approssimarsi della scadenza del termine previsto ex lege per provvedere in materia per l'anno 2023

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/00 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Renato Armanaschi)



## Comune di Ponte di Legno – BS

### Tabella di raffronto per nuovo Regolamento TARI 2023

Testo originario	Testo modificato
<p style="text-align: center;"><b>Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche</b></p> <p>1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.</p> <p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.</p> <p>3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, o tenute a disposizione dai residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di <b>2 (due) unità</b>.</p> <p>Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.</p> <p>4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche</b></p> <p>1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.</p> <p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.</p> <p>3. Per le utenze domestiche <b>e le pertinenze delle stesse</b>, condotte da soggetti non residenti nel Comune, o tenute a disposizione dai residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello <b>di n. 2 unità fino a 50 mq di superficie imponibile, di n. 3 unità oltre 50 mq fino a 100 mq di superficie imponibile, di n. 4 unità oltre i 100 mq di superficie imponibile</b>.</p> <p><del>Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.</del></p> <p><del>4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</del></p> <p><del>5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.</del></p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</b></p> <p>1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 20% per le utenze poste a una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Nel caso di utenze poste a una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento per le quali l'Ufficio Tributi Unico accerti, sulla base della comune esperienza, una produzione dei rifiuti in quantità non apprezzabile, è prevista l'esclusione dall'applicazione del tributo.</p> <p>2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</b></p> <p><del>1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 20% per le utenze poste a una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Nel caso di utenze poste a una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento per le quali l'Ufficio Tributi Unico accerti, sulla base della comune esperienza, una produzione dei rifiuti in quantità non apprezzabile, è prevista l'esclusione dall'applicazione del tributo.</del></p> <p>2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p> <p>3. Per gli immobili situati in località periferiche all'abitato, comunemente denominate "baite e/o cascine", purché non utilizzati come abitazione di residenza, a prescindere dalla relativa classificazione catastale si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la riduzione del 50% se il contribuente è privo di altra utenza TARI domestica;</li> <li>- la riduzione del 100% se il contribuente ha almeno un'utenza TARI domestica.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 26 - Agevolazioni</b></p> <p>1. La tariffa delle seguenti utenze non domestiche viene ridotta di € 1,00/mq :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- codice 116 : Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie</li> <li>- codice 117 : Bar, caffè, pasticceria</li> </ul> <p>2. Ai contribuenti residenti nel territorio del Comune che abbiano compiuto, o che compiano nel corso del periodo d'imposta, il 70° anno di età verrà riconosciuta una agevolazione del 50% sulla tariffa per l'utenza domestica utilizzata quale abitazione principale (oltre a n. 2 pertinenze);</p> <p>3. Al contribuente titolare di utenza domestica nel cui nucleo familiare, come considerato ai fini del tributo, siano presenti uno o più figli viene riconosciuta una detrazione forfetizzata sull'importo finale complessivamente dovuto, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 50,00 per la presenza di un figlio;</li> <li>- € 80,00 per la presenza di due figli;</li> <li>- € 110,00 per la presenza di tre figli;</li> <li>- € 140,00 per la presenza di quattro o più figli;</li> </ul> <p>Tale detrazione si applica in alternativa alla agevolazione di cui al precedente comma 2 e opera fino alla concorrenza dell'importo complessivamente dovuto.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 26 - Agevolazioni</b></p> <p>1. La tariffa delle seguenti utenze non domestiche viene ridotta di € 1,00/mq :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- codice 116 : Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie</li> <li>- codice 117 : Bar, caffè, pasticceria</li> </ul> <p>2. Ai contribuenti residenti nel territorio del Comune che abbiano compiuto, o che compiano nel corso del periodo d'imposta, il 70° anno di età verrà riconosciuta una agevolazione del 50% sulla tariffa per l'utenza domestica utilizzata quale abitazione principale (oltre a n. 2 pertinenze);</p> <p>3. Al contribuente, <b>residente nel Comune di Ponte di Legno</b>, titolare di utenza domestica nel cui nucleo familiare, come considerato ai fini del tributo, siano presenti uno o più figli viene riconosciuta una detrazione forfetizzata sull'importo finale complessivamente dovuto, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 50,00 per la presenza di un figlio;</li> <li>- € 80,00 per la presenza di due figli;</li> <li>- € 110,00 per la presenza di tre figli;</li> <li>- € 140,00 per la presenza di quattro o più figli;</li> </ul> <p>Tale detrazione si applica in alternativa alla agevolazione di cui al precedente comma 2 e opera fino alla concorrenza dell'importo complessivamente dovuto.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p>